

ISTITUTO COMPRESIVO DI NOLE

Via Martiri della Libertà, n° 16 - 10076 NOLE (TO)

Tel: 011 9295212 - E-mail: toic830007@istruzione.it - Pec: toic830007@pec.istruzione.it

CODICE INTERNO E PROTOCOLLO

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Indice

Premessa
I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
Riferimenti normativi
La responsabilità delle figure coinvolte
Gli organi scolastici di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo.
Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo
Protocollo

Premessa

Oggi i mezzi di comunicazione di massa, in uso per lo più tra gli studenti, riportano con sempre maggiore frequenza episodi di aggressività, di violenza, di cinismo, ma anche per converso di depressione, di smarrimento e di disperazione. Questa emergenza sociale, insieme all'evolversi delle nuove tecnologie, all'espansione della comunicazione elettronica e online e alla sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, fa registrare atti pericolosi di violenza di genere, di bullismo e di cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria urgenza educativa che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

L'I.C.Nolet si impegna a contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo. Questi fenomeni sono in costante e forte aumento e sono il terreno su cui scuola e famiglia sono chiamate ad una grande sfida educativa: imparare a rispettarci.

La scuola, insieme alla famiglia, ha il compito di educare ragazze e ragazzi, insegnando a

rispettare gli altri, a non assumere atteggiamenti di discriminazione, diffidenza, di rifiuto e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e quindi a rapportarsi agli altri senza opinioni pregiudizi e stereotipi e a considerare tutti gli altri come persone.

1. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

1.1 Definizione del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. “Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni”. Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a danneggiare. Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe. In tale contesto, è complicato sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli “altri” guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, certi di non essere in alcun modo colpevoli, non consapevoli del fatto che proprio il clima omertoso che si genera attorno a simili episodi alimenta l’escalation del bullismo. Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- Intenzionalità: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni. lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima.

- Asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. La vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

- Sistematicità/ripetitività dell’azione: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

- Isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione.

Il comportamento del bullo è quindi persistente e mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. La conseguenza è spesso un danno per l’autostima della vittima, che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali e la perdita di relazioni.

1.2 Le condotte di bullismo

- Bullismo diretto: il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti e danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità, minacce ed estorsioni).

- Bullismo indiretto: la vittima subisce molestie nascoste (diffusione di storie non vere, isolamento sociale e intenzionale, esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.

- Bullismo verbale: è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o in forma nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.). L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. Il bullismo fisico e il bullismo verbale pur rappresentando due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

- Bullismo relazionale-sociale: consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. Isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

- Bullismo sessuale: è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. Le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, con molestie verbali o vere e proprie forme di violenza sessuale. Si tratta in realtà di violenza contro le donne e/o violenza di genere.

- Bullismo discriminatorio: è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. 5

Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Una forma di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere.

1.3 Definizione di cyberbullismo

L'inarrestabile e capillare diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato l'emersione di nuove modalità di aggressione, ascrivibili nella definizione di cyberbullismo. Con tale espressione si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando la costante connessione alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è una variante del bullismo nella sua accezione tradizionale, connessa alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Le tipologie di cyberbullismo possono essere:

- Scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo e-mail, pubblicati su siti internet e social network.
- Visivo: diffusione di foto e/o video che ritraggono la vittima in situazioni intime e/o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network.
- Esclusione: esclusione della comunicazione online dai gruppi.
- Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- Pervasività: il cyberbullo è sempre presente sui social, senza limiti di tempo.
- Anonimato: i cyberbulli hanno la sensazione di rimanere anonimi.

- Volontarietà dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione

mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.

- Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le

strategie di disimpegno morale più adottate sono le seguenti:

- Minimizzazione: “Era solo uno scherzo”.
- Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti”.
- Distorsione delle conseguenze: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”.
- Attribuzione della colpa: “È lui/lei che si rende antipatico/a”, “Se lo merita, visto come si comporta”.

1.4 Le condotte di cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

● Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. ● Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. ● Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

● Denigration: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli. ● Trickery e Outing estorto: registrazione delle confidenze (raccolte all’interno di un ambiente privato) creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

● Impersonation/Impersonificazione: capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso. Creazione di un’identità fittizia con il nome di un’altra persona, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi a nome di questa, impossessandosi della sua identità.

● Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, che poi vengono diffusi in rete a una stretta cerchia di persone o in modo incontrollabile per diffamare qualcuno.

● Happy slapping: ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare, ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o “sgarbo”. A volte oltre al filmato imbarazzante compare anche il numero di telefono della vittima accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

1.5 I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie. Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo. La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nell'attuare le proprie condotte aggressive. Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari. Questi vengono differenziati in:

- bulli passivi o bulli gregari, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva;
- spettatori passivi, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari;

- difensori della vittima, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei. Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa". Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo. Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime. La famiglia della vittima può, invece, far valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

2. Riferimenti normativi

- D.P.R. 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal D.P.R. 235/2007.
- Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Legge 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con riferimento alle azioni di promozione del rispetto, della legalità e della convivenza civile.
- Legge 71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- D.M. 35/2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, con riferimento all’educazione alla cittadinanza digitale.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (MIUR/MIM, aggiornamento 2021).
- Legge 70/2024 – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale.
- Artt.2043-2047- 2048 del Codice civile.

Reati associati al bullismo

- percosse (art. 581 c. p.);
- lesioni (art. 582 c. p.);
- ingiuria (D.lgs 7/2016);
- deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Reati associati al cyberbullismo

- diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- violenza privata (art. 610 c. p.);
- trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- estorsione sessuale (art. 629 c. p.);
- detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.)

3. Il sistema delle responsabilità

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

● **Responsabilità del bullo minorenne:** il minore di 14 anni non è imputabile penalmente, ma può essere riconosciuto “socialmente pericoloso”, se ha commesso reati e si ritiene probabile che ne commetta altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice, quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata; invece il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 prevede anche l’ammonimento del Questore per l’ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall’art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L’ammonimento richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di (cyber)bullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d’ufficio il processo penale e aggravata la pena. La Legge 17 maggio 2024 n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il “procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l’attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali”. Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la “partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente”.

● **Responsabilità del “bullo passivo”:** il bullo passivo o gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Secondo la giurisprudenza penale, la presenza fisica alla consumazione di un reato comporta un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da rafforzare il proposito dell’autore del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il gregario abbia partecipato di sua volontà al reato. Il gregario è obbligato al risarcimento del danno se la sua azione ha concorso in maniera efficiente a determinare l’evento.

● **Responsabilità dello “spettatore passivo”:** sono spettatori passivi o “maggioranza

silenziosa” quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei gregari, sebbene ritengano deprecabili le condotte aggressive di cui sono testimoni. Proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di (cyber)bullismo. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l’attore delle condotte di (cyber)bullismo e dei reati loro connessi. Tuttavia, vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

- **Responsabilità dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale:** responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall’azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la colpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

- **Responsabilità del personale scolastico** (docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, Dirigente Scolastico): l’art. 28 cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. I docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di colpa in vigilando per i fatti illeciti commessi dagli studenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Il personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Esiste un “vincolo di solidarietà” tra la colpa in educando e la colpa in vigilando, ossia la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall’altro, quando sia stata accertata un’inadeguata educazione del minore alla vita sociale.

Il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve informare per iscritto la Dirigente scolastica, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre, il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d’ufficio, deve segnalare l’evento all’autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio deve farne denuncia per iscritto all’autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all’autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia

punibile a querela della persona offesa. Commette reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

4. Gli organi scolastici di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al DM 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” e alla circolare MIM n. 121 del 20 gennaio 2025, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo. L'Istituto ha esteso i suddetti organi anche al fenomeno di violenza contro le donne. Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne, il team antibullismo, il team per l'emergenza, il Tavolo permanente di monitoraggio.

4.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo e violenza contro le donne

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, svolgendo i seguenti compiti:

- collaborare con gli insegnanti della scuola;
- fornire consulenza al personale scolastico;
- curare la formazione del personale scolastico;
- proporre corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- curare la formazione degli studenti e delle famiglie;
- coadiuvare la dirigente scolastica nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini ● della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitorare i casi di bullismo e di cyberbullismo.

4.2 Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto

- comunicare i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- creare alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti

- rendere disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “prima segnalazione
- di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo”
- curare l’autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo”, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- curare ed aggiornare il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4.3 Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza

Il Team Antibullismo e il team per l’emergenza sono previsti dal DM 13 gennaio 2021, n. 18, recante “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”. La Legge n. 70 del 17 maggio 2024, poi, rafforza l’azione dei team e ne integra le finalità. Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza hanno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

4.4 Il Team Antibullismo è costituito da:

- Dirigente Scolastica
- Referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo
- Animatore digitale
- Psicologo dello sportello di ascolto della scuola

Si riunisce la prima volta all’inizio di ogni anno scolastico. Ha il compito di individuare le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata, previste dal DM 13 gennaio 2021, n. 18.

4.5 Il Team per l’Emergenza è costituito da:

- Dirigente scolastica
- Referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo

- Psicologo dello sportello di ascolto della scuola

Il Team per l'emergenza è coordinato e convocato dalla Dirigente Scolastica. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo e svolge i seguenti compiti:

- ricevere e analizzare la scheda rubricata “prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo” (Allegato 1)

- consultare il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima istruisce il caso, redigendo scheda di valutazione (Allegato 2)

- individuare le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe

coinvolgere, se necessario, le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:

- i servizi sanitari territoriali
- i servizi sociali
- la Polizia postale
- i Carabinieri
- i servizi sociali
- le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo/il responsabile dell'atto potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie.
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnalare l'evento all'Autorità giudiziaria.

4.5 Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024 n. 70 prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un “tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”.

4.6 Gli altri organi

Gli adempimenti delle scuole nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

4.7 Dirigente scolastico

- elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e

cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.

- individua e nomina il Referente per il bullismo, cyberbullismo e violenza sulle donne d'Istituto;

- promuove interventi di prevenzione primaria e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;

- organizza e coordina il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;

- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;

- attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;

- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);

- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;

- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

4.8 Consiglio di Istituto

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;

- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

4.9 Collegio dei docenti

- all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo, educazione digitale e violenza contro le donne;

- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per

la soluzione dei problemi;

- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curricolo scolastico;

- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

4.10 Personale docente

- tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o/e cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

4.11 Coordinatori dei Consigli di classe

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;

- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagoga, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

4.12 Collaboratori scolastici

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;

- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;

- segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;

- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

4.13 Famiglie

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa; ● firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e

per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;

- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

4.14 Studentesse e studenti

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;

- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo, al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo, di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima.

5. La prevenzione scolastica del bullismo e del cyberbullismo

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione e promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.

- **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

- **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono realizzate da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

Livelli di prevenzione	Finalità e attività possibili (Linee guida orientamento 2021)
<p>Prevenzione Primaria o Universale le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione e promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.</p>	<p>Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra le studentesse e gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.) per accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo, cyberbullismo e violenza sulle donne. ● iniziative di sensibilizzazione e individuazione di strategie per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a livello d'istituto, di rete, provinciali, regionali, come a titolo esemplificativo partecipazione a:

	<p>Internet Safer day, Giornata del Rispetto (20 gennaio, istituita dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.), giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio, istituita dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017), Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, attraverso la risoluzione n. 54/134).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Potenziamento di Educazione alla cittadinanza digitale nel percorso di Educazione Civica in particolare nel biennio
--	--

<p>Prevenzione Secondaria o Selettiva le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno</p>	<p>Manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne.</p> <p>La sua finalità è l'instaurazione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Il Consiglio di classe metterà in atto le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sistematica osservazione dei comportamenti a rischio; ● condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; ● coinvolgimento attivo delle famiglie; ● individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo che tutti gli studenti del gruppo classe devono osservare; ● potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali delle studentesse e degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socioaffettiva; ● ricorso alla tecnica del role playing, del peer to peer e del lavoro cooperativo, allo scopo di migliorare il clima e le relazioni in classe, promuovendo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà; ● partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati ● riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati; ● partecipazione alla "Giornata contro il bullismo e cyberbullismo", Internet safer day e alle altre giornate e attività specifiche; ● partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva; ● il monitoraggio continuo. <p>Delle azioni elencate risponde il Coordinatore di classe, che riferisce costantemente in forma scritta al Referente Scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.</p>
--	---

<p>Prevenzione Terziaria o Indicata le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono attuate da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito sociosanitario)</p>	<p style="text-align: center;">Trattare i casi acuti</p> <p>Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva.</p> <p>Occorre una valutazione approfondita attraverso i seguenti passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● raccolta della segnalazione e presa in carico del approfondimento della situazione per definire il fenomeno gestione del caso con scelta degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie) ● monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi. <p>La gestione del singolo caso spetta al CdC coadiuvato dal Team di Emergenza. e procedure di intervento devono essere attivate con tempestività. La gestione del caso segnalato ha l’obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● interrompere e alleviare la sofferenza della vittima ● responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto ● mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire
---	---

6 Sanzioni disciplinari

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” riconosce alla scuola il valore di comunità di educazione e di dialogo, volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni e informata ai valori e ai principi del rispetto e democratici. La scuola deve garantire la formazione ad una

cittadinanza positiva, il rispetto di tutti i soggetti e, al tempo stesso, l'attenzione alla singola persona, in linea con i principi costituzionali e delle Convenzioni internazionali dei diritti umani e dell'infanzia.

Altrettanto importante è la formazione del senso di responsabilità nelle studentesse e negli studenti, attraverso il rispetto delle regole come forma di deterrente contro gli episodi di prepotenza e violenza che purtroppo sono in continuo aumento in questi anni, al fine di formare cittadini responsabili, promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità scolastica, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Il DPR 24 giugno 1998, n. 249, all'articolo 4, normando le disposizioni relative alla disciplina, evidenzia che “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” e al recupero” attraverso attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica”. Si ricorda, altresì, che lo Statuto delle studentesse e degli studenti sancisce che “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” e che “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e dalle conseguenze che da esso derivano. Sono da considerarsi comportamenti sanzionabili come bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione da parte del gruppo, specie se reiterata in tutte le forme;
- l'intenzione di nuocere;
- l'intenzionalità ad isolare la vittima.

Sono da considerarsi comportamenti sanzionabili come Cyberbullismo:

- Flaming
- Harassment
- Cyberstalking
- Denigration
- Trickery e Outing estorto
- Impersonation/Impersonificazione
- Exclusion/Esclusione
- Sexting
- Happy slapping

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Tutti i reati ascrivibili a violenza di genere sono denunciati alle forze dell'ordine e alla Procura della Repubblica e sono conseguentemente sanzionati. Per quanto concerne il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L.71/2017 e successive integrazioni normative (L.70/2024) che prevedono la formale segnalazione alle forze di polizia. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso e il loro silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo/cyberbullo. Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto costituisca reato

PROTOCOLLO

L'I.C. Nole si impegna ad arginare il diffondersi di tutte le forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione delle studentesse e degli studenti. Data la natura complessa dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, la scuola mette in atto sia strategie di prevenzione primaria, rivolte a una popolazione ancora non coinvolta, sia interventi mirati in classi dove il fenomeno è già presente. Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire per gestire i presunti casi di bullismo e cyberbullismo allo scopo di escludere che un potenziale caso di vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con opportuni interventi.

Le fasi fondamentali sono quattro:

1. Prima segnalazione (Allegato 1 Prima segnalazione)

La segnalazione di un presunto caso di bullismo o cyberbullismo o violenza di genere può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per essere preso in considerazione. La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve, quindi, a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti. La segnalazione di un caso da parte dei

genitori deve avvenire attraverso la compilazione della Scheda per la raccolta delle informazioni essenziali (Allegato 1) da inviare via email all'indirizzo casella.amica@icnole.edu.it o da consegnare direttamente al referente Bullismo di Istituto. Gli allievi potranno contattare direttamente gli insegnanti e le insegnanti.

2. La valutazione (Allegato 2: Valutazione approfondita)

La segnalazione viene presa in carico nel più breve tempo possibile al fine di capire il livello di vittimizzazione/bullismo ed intervenire nel modo più efficace. La valutazione viene effettuata dal Team per l'emergenza. Vengono raccolte, su mandato della Dirigente Scolastica, informazioni sull'accaduto tramite colloqui con gli attori coinvolti, valuta la tipologia del/degli episodi, la raccolta di informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori), la frequenza e la gravità dei fatti, nonché il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo, così da avere il maggior numero di elementi per definire l'intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva.

Il momento della valutazione è molto delicato per evitare di sottovalutare o enfatizzare la situazione e per scegliere il tipo di intervento più appropriato per gestire il caso.

3. Fase di scelta dell'intervento e gestione del caso

Sulla base delle informazioni acquisite nella fase di valutazione approfondita (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia), si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave (verde), a un livello sistematico più grave (giallo) fino ad un livello molto grave di emergenza (rosso).

4. Monitoraggio

Fase importante del processo che permette al team, per la gestione delle emergenze, di verificare la presenza di cambiamenti a seguito dell'intervento/degli interventi messi in atto. A breve termine permette, cioè, di capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive; a lungo termine permette di verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo.

Codice Indicatori

Verde • Basso livello di compromissione della vittima, che è in grado di gestire il caso con il supporto dei Docenti e/o della Famiglia.

- La vittima possiede e riconosce risorse utilizzabili per la risoluzione del caso.
- I comportamenti sono ascrivibili a modalità relazionali presenti in adolescenza/durante la crescita.
- Nella classe sono presenti risorse positive a supporto della vittima.

Giallo • Il livello di compromissione della vittima ne limita scelte e comportamenti.

- La vittima possiede limitate risorse

27

personali da utilizzare per la risoluzione del caso.

- I comportamenti sono ascrivibili a modalità relazionali aggressive connotate da continuità e/o aggravate dal coinvolgimento di più individui coalizzati contro un singolo.
- Nella classe è presente indifferenza e una tendenza ad isolare la vittima.

Rosso • Elevato livello di sofferenza della vittima. • Elevato rischio di compromissione del

bullo.

- Nella classe è presente indifferenza e conflittualità.
- Le famiglie possiedono limitate risorse da utilizzare per supportare la vittima/per responsabilizzare il/i bullo/i verso il proprio/i comportamento/i.

Si definiranno, quindi, le azioni da intraprendere:

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI (CYBER)BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

Situazione da monitorare con interventi preventivi e di sensibilizzazione nella classe (**CODICE VERDE**).

LIVELLO SISTEMATICO DI (CYBER)BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE ma non così elevato da richiedere interventi esterni. La scuola attiva interventi indicati e strutturati per la gestione. Nel caso in cui non ci siano risultati, si attiva la rete sul territorio (**CODICE GIALLO**).

LIVELLO DI EMERGENZA DI (CYBER)BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE (**CODICE ROSSO**) Sarà necessario un intervento urgente che la scuola non può gestire da sola. Deve essere richiesto il supporto della rete del territorio anche con interventi specialistici e a lungo termine.

Tra i possibili interventi si segnalano:

- Approccio educativo con la classe
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima
- Gestione della relazione all'interno del gruppo
- Coinvolgimento della famiglia
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete

La gestione del caso si caratterizza per la scelta del tipo di intervento in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione. Gli interventi possibili sono i seguenti:

- approccio educativo con la classe: condotto dagli insegnanti della classe con l'ausilio del team per l'emergenza nella fase progettuale. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe.

- intervento individuale, caratterizzato da:

- un colloquio di supporto con la vittima: allo scopo di aiutarla ad essere più assertiva, a sviluppare fiducia in sé e negli altri, a credere che il bullismo possa essere risolto;

- un colloquio "riparativo" con il bullo condotto da insegnante con specifiche competenze nella gestione delle relazioni caratterizzato da due fasi: una prima fase di ascolto attivo non giudicante, al fine di comprenderne pensieri, sentimenti e bisogni ed una seconda, in cui si far riflettere il bullo sul passato, sulla situazione presente e su ciò che dovrebbe accadere in futuro. L'obiettivo è quello di responsabilizzare il bullo verso il proprio comportamento, individuare strategie e comportamenti alternativi e di motivarlo a prendersi un impegno a riguardo.

- Gestione della relazione: strategia rivolta a far comprendere cosa è successo e creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra bullo e vittima. È adottata principalmente da un esperto esterno e/o da un docente con competenze specifiche se presente nel team.

- Coinvolgimento della famiglia: come specificato nell'art.5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo". L'intervento sarà condotto dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dal Referente o altro membro del team allo scopo di scambiarsi

informazioni sull'accaduto e rendere la famiglia parte attiva nella risoluzione del problema.

- Supporto intensivo a lungo termine e di rete: consiste nell'attivazione da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di un ponte famiglia - istituzioni territoriali.

Il team per l'emergenza una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che interverranno nella realizzazione dell'intervento/ degli interventi.

Se i fatti sono ascrivibili ad un livello di rischio con **CODICE VERDE**, non si interviene in modo specifico, ma il Consiglio di Classe attua un approccio educativo con la classe. Se i fatti rientrano in un livello di rischio con **CODICE GIALLO** O **ROSSO**, si procede nel seguente modo:

1. convocazione della famiglia della vittima, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti e si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, proponendo e concordando modalità di soluzione;

2. convocazione della famiglia del bullo, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di sostegno personalizzato;

3. convocazione straordinaria del Consiglio di Classe: scelta dell'intervento da attuare, scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo; 4. registrazione, ad opera del coordinatore, nei verbali del Consiglio di Classe di: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (Prefetture, ecc);

5. lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo, da parte del Dirigente, sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;

6. eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;

7. nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

8. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (Legge 70/2024 art 1 lettera e).

Gli interventi della scuola nei casi di vittimizzazione devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo. Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza.

Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che mira alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi,

correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio. Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

Si effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche (Allegato 3: Scheda di monitoraggio).

Il protocollo costituisce parte integrante:

- del Regolamento d'Istituto
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per quanto concerne la formazione dei docenti e i progetti e/o incontri di informazione per gli studenti, personale ATA e famiglie
- del Patto di Corresponsabilità Educativa